

Grande attenzione ha continuato ad essere dedicata ai profili legati alla libertà di manifestazione del pensiero. Non sono mancati infatti reclami e segnalazioni volti a lamentare lesioni del diritto alla riservatezza ad opera degli organi di informazione, anche per effetto della diffusione delle notizie diffuse sulla rete e sui *social media*.

Nell'affrontare tali questioni, il Garante ha dovuto ricercare, di volta in volta, il punto di equilibrio che, in concreto, assicurasse un adeguato bilanciamento tra la libertà di informazione e il diritto ad essere informati, da un lato, e la protezione dei dati personali, dall'altro.

In numerose occasioni, le interlocuzioni istruttorie con i titolari coinvolti sono state sufficienti a conseguire l'obiettivo richiesto dall'interessato, in quanto ad esse hanno fatto seguito interventi spontanei di rimozione dei contenuti ritenuti lesivi dagli interessati o la deindicizzazione (cd. *delisting*) degli Url, oggetto di reclamo, dai risultati restituiti dai principali motori di ricerca.

Nei casi in cui ciò non è avvenuto, l'Autorità ha dovuto avviare formali istruttorie che si sono concluse con provvedimenti di accoglimento o di rigetto e che hanno riguardato diverse tematiche delle cui principali si dà sintetico conto di seguito.

Numerosi reclami e segnalazioni hanno avuto ad oggetto la pubblicazione di dati personali ritenuti lesivi (commenti, fotografie, ecc.) sui profili *social* e, soprattutto, su Facebook.

Nella maggior parte dei casi, come accennato, a seguito di una prima richiesta di informazioni inviata dall'Autorità, il titolare del trattamento si è adeguato spontaneamente alle istanze dell'interessato rimuovendo i contenuti segnalati. Negli altri casi, le decisioni assunte dal Garante si sono andate consolidando in una serie di orientamenti.

Fra questi merita menzionare, ad esempio, l'ordine impartito alla piattaforma di provvedere all'eliminazione delle foto di minori postate da uno dei due genitori separati senza il consenso dell'altro, o delle foto e video ritraenti un terzo in dissenso con tale pubblicazione (in materia v. pure le decisioni di merito del Tribunale di Mantova 19 settembre 2017 e del Tribunale di Roma, sez. I civ., ord., 23 dicembre 2017).

Alcune segnalazioni hanno riguardato la pubblicazione di dati personali (nomi, immagini, numeri di cellulari) all'interno di siti pornografici (prevalentemente registrati fuori dall'UE).

Numerosi continuano ad essere i casi che, dichiaratamente volti a segnalare presunte violazioni del trattamento dei dati personali, sono risultati espressione di altre fattispecie (anzitutto la diffamazione) non esaminabili dal Garante.

Numerose sono state anche le istanze pervenute all'Autorità, volte ad ottenere l'aggiornamento o la rimozione di dati, inizialmente trattati in modo lecito, in ragione di una modifica delle situazioni originarie o del trascorrere del tempo, in applicazione del principio affermato dalla sentenza della Corte di giustizia C-131/12 del 13 maggio 2014, "Google Spain e inc. contro Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) e Mario Costeja González", e ora riconosciuto esplicitamente anche dall'art. 17 del RGPD "Diritto alla cancellazione (diritto all'oblio)".

La maggior parte dei reclami presentati in tale prospettiva ha avuto ad oggetto richieste di rimozione di Url rivolte nei confronti di Google inc., mentre solo un

Diffusione di dati  
personali  
sui *social network*

*Delisting*

numero esiguo ha riguardato altri motori di ricerca (Bing, Yahoo, Virgilio). La frequenza dei reclami volti ad ottenere il cd. *delisting* sembra essere il segno della sempre più diffusa consapevolezza degli effetti negativi che la permanenza sul web di alcune notizie può comportare nella sfera personale dell'individuo, anche ai fini della definizione delle sue relazioni con il mondo esterno.

A questo riguardo, la maggior parte dei reclami pervenuti si è risolta con un'adesione spontanea da parte del titolare del trattamento alle richieste del reclamante, a seguito dell'avvio dell'istruttoria preliminare.

Nel merito, la maggior parte delle richieste di rimozione di Url è stata respinta, essendo stato ritenuto prevalente l'interesse del pubblico ad avere accesso alle informazioni in questione. Questo è stato, ad esempio, il caso di notizie rinvenibili sul web non particolarmente risalenti, come quelle riguardanti un procedimento penale, non ancora definito, per evasione fiscale iniziato nel 2014 e il conseguente sequestro preventivo effettuato nel 2016 sui conti bancari intestati all'interessato (prov. 13 dicembre 2018, n. 503, doc. web n. 9075202). In altri casi, le ragioni dell'interessato sono state considerate recessive rispetto al diritto di informazione in quanto relative a condanne per reati gravi, tali da poter avere riflessi sull'attività professionale svolta. È quanto avvenuto, ad esempio, per alcuni articoli di stampa relativi ad un procedimento penale conclusosi, nel novembre 2005, con la condanna per il reato di violenza sessuale aggravata, resa definitiva per effetto della pronuncia della Corte di cassazione nel luglio 2007 (prov. 13 dicembre 2018, n. 505, doc. web n. 9075345); o, ancora, concernenti un personaggio con un ruolo pubblico (imprenditore e corrispondente consolare nelle isole dei Caraibi) (prov. 13 dicembre 2018, n. 506, doc. web n. 9075357).

Un provvedimento di accoglimento parziale è stato invece adottato su ricorso dell'interessato nei confronti di una società editrice e del gestore di un motore di ricerca al fine di ottenere l'inibizione della reperibilità in rete di due articoli, uno dei quali relativo a circostanze alle quali il ricorrente era estraneo – come dimostrato dall'assenza, all'interno di esso, di informazioni a lui riferibili – e l'altro riguardante una vicenda giudiziaria, ormai risalente nel tempo, nella quale era stato coinvolto nel 2001. Detto ricorso, in effetti, non essendosi ancora concluso il relativo procedimento alla data a partire dalla quale ha trovato applicazione il RGPD, è stato esaminato come reclamo, essendo venuta meno l'applicabilità delle norme del decreto legislativo n. 196/2003 relative alla disciplina dei ricorsi. Il Garante ha dichiarato il reclamo inammissibile nei confronti della società convenuta, essendo risultata erroneamente citata quale editrice degli articoli in questione (pur prendendo atto dell'adesione spontanea manifestata dall'effettivo titolare) e lo ha invece parzialmente accolto nei confronti del gestore del motore di ricerca in ragione del tempo decorso e della frammentarietà delle informazioni presenti all'interno della pagina correlata all'Url di cui era stata chiesta la rimozione (prov. 13 dicembre 2018, n. 502, doc. web n. 9073755). Le decisioni favorevoli si sono invece incentrate, soprattutto, su vicende processuali risalenti e conclusesi con l'archiviazione, o comunque per le quali l'interesse pubblico all'informazione è risultato affievolito.

L'Autorità, a seguito dell'avvenuta diffusione da parte di alcune reti televisive e di varie testate giornalistiche di servizi ed articoli riportanti informazioni dettagliate idonee ad identificare, sia pure indirettamente, la vittima di una violenza sessuale – quali, in particolare, la nazionalità e la professione svolta dalla medesima, oltretutto la via ed il nome dell'esercizio commerciale nel quale si era consumato l'evento – ha dovuto adottare in via d'urgenza, nei confronti dei titolari del trattamento, alcuni provvedimenti di limitazione dell'ulteriore diffusione di detti dati, ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. f), del RGPD. Il Garante ha infatti ribadito la necessità di garantire,

## Foto segnaletiche

fermo restando il limite dell'essenzialità dell'informazione rispetto a fatti di interesse pubblico, particolari forme di tutela alle vittime di gravi reati, conformemente a quanto stabilito anche da altre disposizioni ordinamentali, quali quelle contenute nel codice di procedura penale. Conclusa l'istruttoria, nel corso della quale i titolari del trattamento coinvolti hanno fornito idonee assicurazioni in ordine all'avvenuta adozione delle misure volte ad inibire l'ulteriore divulgazione dei dati indicati, il Garante, anche al fine di consolidare gli effetti già prodotti dai citati atti di limitazione, ha adottato altrettanti provvedimenti di divieto di tale trattamento estendendolo anche a servizi o ad articoli ulteriori rispetto a quelli già individuati (provv.ti 29 novembre 2018, n. 486, doc. web n. 9065775; n. 487, doc. web n. 9065782; n. 488, doc. web n. 9065793; n. 489, doc. web n. 9065800; n. 490, doc. web n. 9065807).

L'Autorità è tornata ad occuparsi della diffusione di foto segnaletiche da parte degli organi di informazione a seguito di segnalazioni pervenute anche nel periodo in esame.

Ribadendo una posizione espressa più volte in passato, il Garante ha ricordato che la diffusione di foto segnaletiche, non giustificata da comprovate necessità di giustizia e di polizia, costituisce un trattamento illecito di dati personali ed ha precisato che l'illiceità non viene meno nel caso in cui le immagini siano raccolte nel corso di conferenze stampa delle Forze di polizia.

Proprio con riferimento alla diffusione di dati e immagini da parte delle Forze dell'ordine, e sulla scia di un dialogo aperto con i vertici di queste ultime, il Garante in una lettera al Capo della polizia di Stato del giugno 2018 ha stigmatizzato la prassi perdurante di esibire ai giornalisti tali fotografie evidenziando la peculiare criticità del web che, attraverso l'associazione, rispetto a ciascuna foto segnaletica, del nome e cognome della persona ritratta (cd. taggatura), favorisce una circolazione della stessa senza limiti geografici e temporali e, di fatto, una "schedatura permanente" dell'interessato.

Su tale tema il Garante ha adottato un provvedimento in seguito ad un reclamo con cui l'interessato chiedeva la rimozione di articoli di stampa che riportavano la notizia del suo arresto quale presunto "responsabile di tentato furto archeologico e danneggiamento" di un sito archeologico, diffondendo i suoi dati anagrafici e riportando altresì la sua foto segnaletica.

Il Garante, ritenendo che la pubblicazione delle fotografie segnaletiche fosse illecita, in quanto non risultava essere supportata da comprovate ragioni di giustizia e di polizia né altrimenti giustificata in ragione di esigenze informative sulla vicenda, ha accolto il reclamo (provv. 7 febbraio 2019, n. 38, doc. web n. 9101651).

Si è proceduto alla verifica di compatibilità con il RGPD del codice deontologico dei giornalisti prevista dall'art. 20, comma 4, d.lgs. n. 101/2018. Nell'ambito di tale verifica si è provveduto ad identificare le disposizioni ritenute compatibili con il RGPD al fine di disporre la pubblicazione in Gazzetta ufficiale con la nuova denominazione di "Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica", avvenuta il 4 gennaio 2019. In tale occasione si è altresì provveduto ad aggiornare la lettura dei richiami ad atti normativi, da ritenersi ormai superati (come ad es. la legge n. 675/1996), contenuti nel codice deontologico, evidenziando l'opportunità di integrare la lettura di alcune disposizioni ivi contenute alla luce delle modifiche normative rilevanti introdotte nella disciplina di specie, quali l'inserimento dei dati biometrici e genetici tra le categorie di dati particolari. Tali disposizioni costituiscono condizioni essenziali di liceità del trattamento di dati in ambito giornalistico e conserveranno la loro efficacia sino alla revisione delle stesse in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, secondo quanto previsto dagli artt. 2-*quater* e 139 del Codice (provv. 29 novembre 2018, n. 491, doc. web n. 9067692).

## Verifica di conformità del codice deontologico